



... se qualcuno ci traina,
anche noi possiamo volare

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Casalecchio di Reno, 26 Marzo 2022

Presenti

Paola Avoni
Verena Grelli
Pia Di Cesare
Gianluca Giordani
Antonella Protti
Antonella Lovelli
Marta Tattini
Daniela Cherubini
Filomena Miscio
Paola Verlicchi
Angela Zucchelli
Marta Fortini
Gualtiero Burbassi
Paola Tarozzi
Ulisse Belluomini

Deleghe

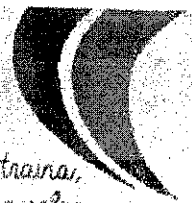
Marco Carratta delega Angela Zucchelli
Greta Fabbri d. Pia di Cesare
Roberto Armanini d. Pia di Cesare
Arnaldo Stanzani d. Gualtiero Burbassi
Maria Rosa Verlicchi d. Daniela Cherubini
Giorgio Romagnoli d. Paola Verlicchi
Alessandro Verlicchi d. Paola Verlicchi
Viviana Burbassi d. Gualtiero Burbassi
Mirna Bonazzi d. Paola Tarozzi
Davide Benfenati d. Verena Grelli
Barbara Mainardi d. Paola Avoni
Gigliola Franceschini d. Paola Avoni

Sede legale: Via Carliera, 92 - 40037 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO)

Sedi operative: Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Via Andreini, 27/B - 40127 Bologna

per il 5x1000: C.F. con numero 91188510373

tel e fax: 051 6335079 tel: +39 328 8785956 - email: ass.aliante@libero.it - web: www.associazione-aliante.it



*se qualcuno ci traina,
anche noi possiamo volare*

r. emiro. Giunta - Prot. 29/12/2022.1262445.E

Franca Neri d. Antonella Protti
Emanuela Zecchi d. Antonella Protti

L'Assemblea è validamente costituita e si delibera.

1) Introduce l'attuale Presidente pro tempore Gianluca Giordani con un ricordo di Liana Baroni che ha guidato l'Associazione per tanti anni e che è venuta a mancare a dicembre 2021.

Menziona le ultime volontà di Liana espresse durante l'ultimo incontro con il Consiglio Direttivo e cioè la speranza che l'Associazione che tanto ha fatto per i ragazzi portatori di disabilità possa continuare a lavorare con il supporto di tutti e se possibile aumentare l'impegno con l'obiettivo del "Dopo di Noi".

Prosegue Mercedes Ferretti accennando alla situazione della raccolta fondi che purtroppo è stata ferma per i due anni della pandemia non potendo organizzare eventi ed occasioni di socialità.

E' continuata la sinergia con il Rotary Bologna est che ci ha elargito un contributo nel 2021 e l'Emil Banca.

Attualmente è on line la campagna di crowfunding sul sito www.wishraiser.com ed è importante che tutti lo condividano tra amici e conoscenti.

Prende la parola Paola Verlicchi che parla dei progetti.

Il progetto del Teatro ci ha portato 3000 euro.

La Fondazione del Monte ci deve dare 5000 euro.

Grazie alla collaborazione con il DSM abbiamo avuto la sede del Providone e lo scorso anno abbiamo avviato un progetto in sinergia con Paco che ci ha permesso di usufruire di nuovi educatori gratuitamente. Anche per il 2022 dovrebbe proseguire la sinergia con la modalità di un educatore al Providone e due in palestra.

In programma abbiamo un progetto di Arterapia con Monica Zunelli da avviare (progetto multidisciplinare che prevede anche la psicomotricità).

Sede legale: Via Cartiera, 92 - 40037 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO)

Sedi operative: Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Via Andreini, 27/B - 40127 Bologna

per il 5x1000: C.F. con numero 91186510373

tele fax: 051 6335079 tel: +39 328 8785956 - email: ass.aliante@libero.it - web: www.associazione-aliante.it

La tesoriera Paola Avoni raccoglie le quote associative per l'anno 2022.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Angela Zucchelli introduce il tema del nuovo Statuto. Sono state apportate modiche poi lo Statuto portato alla commercialista che ha suggerito di togliere alcuni scopi ed obiettivi del PUNTO 2 dello Statuto che effettivamente non collimano con il lavoro e le attività dell'Associazione. Termine ultimo per presentare il nuovo Statuto è il 31 Maggio. Dovrà essere registrato all'Agenzia delle Entrate. Approvazione delle ultime modifiche dello Statuto per alzata di mano. Approvato in maggioranza.

Alle 12,00 il presidente Giordani Gianluca dichiara chiusa l'Assemblea Casalecchio di Reno - Bologna 26 marzo 2022

Consiglieri

Pia Di Cesare *Pia Di Cesare*
Paola Avoni *Paola Avoni*
Verena Grelli *Verena Grelli*

Il Presidente

Gianluca Giordani
Gianluca Giordani

Sede legale: Via Carliera, 92 - 40037 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO)

Sedi operative: Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Via Andreini, 27/B - 40127 Bologna

per il 5x1000: C.F. con numero 91188510373

tel e fax: 051 6335079 tel: +39 328 8785956 - email: ass.aliante@libero.it - web: www.associazione-aliante.it

STATUTO
Di Organizzazione di Volontariato
“L’ALIANTE ODV”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **“L’ALIANTE ODV”**, con sede legale nel Comune di **Borgonuovo di Sasso Marconi**, Via Cartiera 92, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito dell’area metropolitana bolognese non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dalla cultura della diversità (incontro, valorizzazione, integrazione), l’Associazione si propone come luogo di relazione per l’espressione dei diritti e bisogni sociali, -assistenziali, educativi ed economici dei soggetti, portatori di disabilità, che si trovano in condizioni di disagio ed emarginazione per la loro diversità, rispetto alla cultura corrente.

L’Associazione non ha scopo di lucro; i suoi proventi saranno erogati esclusivamente per provvedere allo scopo sociale.



Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, - l'Associazione si propone di :

- Attivare processi di aggregazione per dare voce alla persona in condizione di disagio, promovendo forme di auto-organizzazione ed iniziative di carattere sociale, culturale, educativo ed assistenziale;
- Favorire il confronto e l'interscambio tra esperienze e realtà diverse di solidarietà e di impegno sociale, mediante gruppi di studio, di formazione e seminari, promuovendo momenti di aggregazione (organizzazione del tempo libero, feste, ecc.);
- Cercare il confronto e la collaborazione con altre realtà associative similari;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche della diversità, tramite convegni, conferenze, interventi nella comunità locale e mediante l'utilizzo degli strumenti della comunicazione e sociale con la partecipazione attiva degli stessi soggetti coinvolti ed interessati.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) Interventi ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- 
- 3) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 4) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;
- 5) Promozione delle iniziative di aiuto reciproco;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore delle persone con disabilità, l'Associazione si propone di:

- a) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e/o di avviamento al lavoro
- b) Promuovere la costituzione di strutture diurne sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e relazionale relativamente a progetti per il cosiddetto "mentre e dopo di noi";
- c) Stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative e stabilire intese e rapporti di collaborazione e federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obbiettivi allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale;
- d) Partecipare a tavoli e comitati sia privati che pubblici presso aziende sociali e sanitarie, Comuni, Provincie, Regioni, Città Metropolitane e altri enti locali anche non territoriali.



e) Realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero corsi allestiti anche direttamente dai soci con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;

f) Realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;

Per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone con disabilità l'Associazione procederà in via strumentale o secondaria a:

- I. Produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni artistiche;
- II. Partecipare ad iniziative e progetti di solidarietà con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali o organizzative;
- III. Istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore momenti formativi e informativi verso famiglie, volontari, persone con disabilità, studenti delle scuole, cittadinanza
- IV. Fornire servizi specifici nel settore sociale e sanitario in genere;
- V. Organizzare e partecipare a gruppi di -lavoro anche -a livello scientifico su temi artistici e teatrali nei loro aspetti politici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere;
- VI. Promuovere viaggi e scambi culturali in Italia o con l'estero;

- VII. Stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, Fondazioni, Istituzioni, e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- VIII. Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di testi di ogni -genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie.
- IX. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 – Risorse economiche



L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) finanziamenti e contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

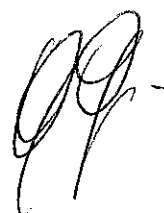
Art. 4 – Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche pubbliche e private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato.



L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta inviata tramite posta o e-mail da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni o da maggiorenne con tutore o amministratore di sostegno, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore o amministratore di sostegno.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 6 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione tramite posta o e-mail.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî ;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. I minori hanno diritto di voto per tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Il socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 10 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima



della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano per iscrizione del Consiglio direttivo.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria**, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento anticipato della associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di iscrizione.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale fissandone altresì le modalità di pagamento, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 12 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegna organizzativa, finanziaria e patrimoniale al nuovo presidente entro un mese dalla elezione di quest'ultimo.

Art. 18 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 19 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti o, in difetto di accordo, entro trenta giorni dal Presidente del Tribunale nella cui competenza è fissata la sede dell'Associazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art.20 – Scioglimento

Lo scioglimento della associazione deve essere deliberato dalla Assemblea



straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA

Atto Registrato il 29 DIC. 2022 al N. 3177 Sr. 3

Liquidati euro //

(ESENTI euro)
per il DIR



*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso